Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 26-7197

D.lgs 152/2006 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l'espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato.



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 26-7197/2023/XI

OGGETTO:

D.lgs 152/2006 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l'espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato.

A relazione di: (Marnati), CAROSSO

Premesso che:

la Valutazione ambientale strategica è normata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cui Parte Seconda concerne: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)";

la deliberazione della Giunta regionale del 12 aprile 1999, n. 21-27037 (L.R. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative) ha adottato le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di VIA;

con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*D.lgs. 152/2006 e s.m.i.* "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) sono stati definiti indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, specificando, in particolare, che:

• "per quanto riguarda l'autorità competente [...] in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa debba essere identificata

nell'amministrazione competente all'approvazione del Piano o Programma";

- "per quanto riguarda la responsabilità di procedimento, affidata nella VIA alla struttura competente individuata specificamente in relazione alla tipologia di opera o intervento si ritiene, in linea generale, che nel caso in cui la Regione debba esprimere il parere di compatibilità ambientale di un piano o programma non di livello regionale, ovvero nel caso in cui debba esprimere il proprio parere nell'ambito di una procedura di competenza statale, debba essere responsabile del coordinamento delle funzioni di espletamento delle procedure di VAS la struttura regionale competente per materia, la quale opera in raccordo con il nucleo centrale";
- "nel caso di piani o programmi regionali, in cui la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di Piano o Programma ed il relativo rapporto ambientale, è responsabile del procedimento di VAS il Nucleo centrale dell'organo tecnico, che opera in raccordo con le altre strutture interessate dagli effetti ambientali del Piano o Programma e, comunque, in collegamento con la struttura competente per materia";

la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo))* all'Allegato 1, paragrafo 1.2., ha previsto che:

• "[...] la responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento di pianificazione, [...] . Nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedimentali, il provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale [...] senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie [...]".

Dato atto che, in virtù del combinato disposto delle previsioni regionali sopra richiamate che consente di applicare in analogia alla VAS le disposizioni regionali sulla VIA, con deliberazione di Giunta regionale si è provveduto finora a:

- esprimere il parere motivato regionale, di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs 152/2006, per i procedimenti per i quali la Regione Piemonte risulta autorità competente per la VAS;
- rendere il contributo regionale, per i procedimenti di VAS in cui l'autorità competente per la VAS è lo Stato e la Regione Piemonte è coinvolta quale soggetto consultato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 152/2006.

Premesso, inoltre, che le recenti modifiche al d.lgs 152/2006 introdotte nel 2021 con le leggi n. 108 e 233 hanno apportato sostanziali modifiche agli articoli 12, 13, 14 e 15 riducendo i tempi procedimentali e dimezzando in particolare i tempi previsti per la fase di espressione del parere motivato, ora individuati in 45 giorni.

Ritenuto opportuno, anche in relazione alle ridotte tempistiche previste dalla legge, semplificare le modalità operative per la formulazione del parere motivato regionale di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs 152/06 e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, anche in coerenza con le modalità indicate dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Dato atto che, a tale fine, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, si è confrontata con le altre Direzioni regionali coinvolte per materia;

tenuto conto che:

- sulla base delle declaratorie delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 23/2008, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (OTR) è individuabile nel Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate" della medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e

Territorio, e le strutture regionali competenti per materia sono individuabili dal Nucleo centrale secondo quanto stabilito dalla DGR 12 aprile 1999, n. 21 – 27037;

- l'autorità proponente, deputata a predisporre la dichiarazione di sintesi, è identificabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs 152/2006, nella struttura regionale preposta alla redazione del piano o programma;
- è addivenuta alla definizione delle seguenti disposizioni operative, fermo restando quanto disposto dalla DGR 2008 del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi), in merito alle modalità di svolgimento delle attività dell'OTR:
- a) il parere motivato, di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs 152/2006, per i piani o programmi in cui l'autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte e la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma, è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale che svolge il ruolo di nucleo centrale dell'OTR, ossia la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate"; tale parere, fermo restando gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 152/2006, è trasmesso alla struttura regionale che predispone gli elaborati di piano o programma, nonché all'Assessore con delega all'Ambiente e all'Assessore competente per materia;
- b) per i piani o programmi in cui l'autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte, diversi da quelli di cui al punto precedente, il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs 152/2006 è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente per materia; tale parere è trasmesso alla struttura regionale che svolge il ruolo di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, ossia la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate", nonché all'Assessore con delega all'Ambiente e all'Assessore competente per materia;
- c) per i PRGC e loro varianti per le quali la Regione è soggetto consultato ai sensi della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il contributo regionale, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006, è espresso dalla struttura regionale che svolge il ruolo di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, ossia dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate"; tale contributo è trasmesso alla struttura regionale competente in materia urbanistica e all'autorità competente;
- d) per i programmi e i piani diversi da quelli di cui al precedente punto c) per i quali la Regione Piemonte è soggetto consultato, il contributo regionale, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006, è espresso dalla struttura regionale competente per materia, fatta salva l'espressione con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui il Piano o Programma, in base alle discipline di settore, preveda la successiva espressione da parte di detto organo nell'iter approvativo degli interventi o per la localizzazione degli stessi; la sussistenza di tali requisiti è valutata dalla struttura competente per materia; tale contributo è trasmesso all'autorità competente e alla struttura regionale che svolge il ruolo di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, ossia la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate", nonché per i piani e programmi statali, nei casi in cui lo stesso non sia espresso con deliberazione di Giunta regionale, all'Assessore con delega all'Ambiente e all'Assessore competente per materia;
- e) la dichiarazione di sintesi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs 152/2006, per i piani o programmi regionali, è predisposta con provvedimento dirigenziale dalla struttura regionale preposta alla redazione della proposta del piano o del programma;

Visti

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 aprile 1999, n. 21 27037 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare le disposizioni operative, illustrate in premessa ai punti a), b), c), d) ed e) per la formulazione del parere motivato regionale di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs 152/2006, per la dichiarazione di sintesi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del d.lgs 152/2006 e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo;

di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche per i procedimenti in corso;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)